



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 60 del 13/12/2023

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 - RICOGNIZIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI EX ART. 30 D.LGS. 201/2022 - APPROVAZIONE**

L'anno 2023, addì tredici del mese di Dicembre alle ore 20:22 , nella SEDE COMUNALE , in seguito a convocazione , disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Assiste Il Segretario Generale Gaeta Anna Lucia.

Risultano presenti o assenti al momento della trattazione del punto i seguenti componenti:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	SEGALA MARCO	X		14	CAPONETTO CHIARA (da remoto)	X	
2	FRISIERI MICHELA BIANCA	X		15	OLDANI FRANCO	X	
3	SEGALA PAOLO		X	16	RALLO VINCENZO (da remoto)	X	
4	TENISI ANTONIO ROSARIO	X		17	CERA VITO ROCCO OSCAR	X	
5	ARCIERI SIMONA (da remoto)	X		18	COZZOLINO PASQUALE	X	
6	SGROI DOMENICO		X	19	CONTINANZA ANTONIA	X	
7	SCARPATO CRISTINA	X		20	AL QUDAH SINAN	X	
8	GHEZZI MARICA		X	21	CARMINATI MARIA GRAZIA	X	
9	CIRLINCIONE FRANCESCO	X		22	ORO MARIO	X	
10	SENTIERO MONICA	X		23	DELL'ORO PATRIZIA SIMONA	X	
11	SFORZA ATTILIO	X		24	GRECHI LAURA	X	
12	AUDINO DANIELE	X		25	AVERSA NICOLA		X
13	CORSO COSMO	X					

PRESENTI: 21 ASSENTI: 4

Sono presenti gli Assessori: Grioni, Ravara, Castelgrande, Nobili, Catania, Garbellini, Marnini

Constatato il numero legale degli intervenuti, Il Presidente del Consiglio Tenisi Antonio Rosario, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento indicato in oggetto.

Illustra il punto l'Assessore Grioni.

Il Presidente del Consiglio Comunale comunica che è stato inviato a tutti i Consiglieri Comunali con nota Prot. 60723 del 12.12.2023, un Emendamento d'Ufficio all'Allegato B della



proposta di deliberazione, che viene allegato al presente atto. (Allegato 1);

Indi il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti la proposta di deliberazione, come emendata, con il seguente esito :

15 voti favorevoli, 5 astenuti (Grechi, Oro, Al Qudah, Carminati, Dell'Oro) su 20 Consiglieri presenti e 15 votanti, non risultando collegato da remoto il Consigliere Rallo.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico delle società a partecipazione pubblica (TUSP), come modificato dal D. Lgs n. 100/2017;

Visto l'art. 4. del suddetto Testo Unico *“Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”* in ottemperanza del quale le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi che non siano strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate (cfr. art. 4, c. 2, TUSP):

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo n. 50 del 2016;

Dato atto che l'art. 20 del D.lgs 175/2016 TUSP, rubricato *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”* impone che le pubbliche amministrazioni effettuino annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, un'analisi dell'assetto complessivo delle società a



partecipazione diretta ed indiretta, predisponendo un piano per la loro razionalizzazione ove ricorrano i seguenti presupposti (cfr. art. 20, c. 2, TUSP):

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Richiamato il D.Lgs. 201/2022 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e, nello specifico:

- l'art. 2 lett. c) d.lgs. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato:
  - che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico;
  - oppure, che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza; sono servizi previsti dalla legge, oppure trattasi di servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
- l'art. 30 c. 1 d.lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori e che la ricognizione è contenuta in un'apposita relazione, da aggiornare ogni anno;
- l'art. 30 c. 2 d.lgs. 201/2022 cita che *"la ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016"*.

Considerato che entro il 31 dicembre 2023 occorre procedere all'analisi delle società partecipate dall'ente direttamente o indirettamente (Allegato A);

Considerato inoltre che entro il 31 dicembre 2023 e successivamente con cadenza annuale gli enti locali devono effettuare, contestualmente all'analisi dell'assetto delle



partecipate, anche la ricognizione sull'andamento gestionale dei servizi pubblici locali non a rete, prevista dall'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 e che la stessa deve essere contenuta in un'apposita relazione (Allegato B);

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 14.12.2022 avente ad oggetto: *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art.20 Dlgs 19 agosto 2016 n.175 - Approvazione"*;

Atteso che con la suddetta deliberazione :

- si autorizzava il mantenimento della partecipazione diretta in Cap Holding Spa (Società finalizzata alla produzione di un servizio di interesse generale quale il servizio idrico integrato comprensivo della realizzazione e della gestione delle reti e degli impianti) in quanto rientrante nelle finalità di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) e non rilevando indici di criticità di cui all'art.20 comma 2 D.Lgs 175/2016;
- si autorizzava il mantenimento della partecipazione diretta in Banca Popolare Etica Scpa in applicazione dell'art. 4, comma 9 ter, Dlgs 175/2016;
- si autorizzava il mantenimento della partecipazione diretta in Ates Srl (Società in house operante nel campo dei servizi energetici in qualità di Energy Service Company) in quanto rientrante nelle finalità di cui all'art. 4 comma 2 lettera d) e non rilevando indici di criticità di cui all'art. 20 comma 2 D.Lgs. 175/2016;
- non erano previste azioni di razionalizzazioni da rendicontare;

Atteso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 06.07.2023 avente ad oggetto *"Bilancio consolidato del Comune di San Giuliano Milanese – individuazione degli enti, Aziende e Società componenti il gruppo Amministrazione Pubblica e dell'elenco da ricomprendere nel perimetro di consolidamento al 31.12.2022"* è stato individuato il gruppo di Amministrazione Pubblica tra cui, ai fini del presente atto:

- CAP HOLDING Spa con una quota di partecipazione paria a 0,8363%;
- BANCA POPOLARE ETICA Scpa quota di partecipazione 0,0022%;
- ATES Srl quota di partecipazione 1,09 %;

Visto l'esito della ricognizione effettuata sulle partecipazioni detenute, come risultante nell'allegato alla presente deliberazione (allegato A), dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta in ottemperanza ai modelli predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze MEF - Corte dei Conti;

Dato atto che le informazioni riguardanti le partecipazioni indirette sono state acquisite dai bilanci della capogruppo Cap Holding SpA e dalle informative dalla stessa divulgate;

Ritenuto di confermare il mantenimento della partecipazione nelle seguenti compagini sociali, con riferimento alla situazione al 31.12.2022:

- CAP HOLDING SPA in quanto rientrante nelle finalità di cui all'art. 4 comma



2 lettera a) non prevedendo indici di criticità di cui all'art. 20, comma 2, D.lgs 175/2016, con una quota di partecipazione pari a 0,8363% come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30.09.2019, con partecipazioni indirette in Amiacque Srl, Pavia Acque Scarl, Rocca Brivio Sforza Srl in Liquidazione, Fondazione Cap, Neutalia Srl e Zeroc Spa;

- BANCA POPOLARE ETICA SCPA, in applicazione del combinato disposto dell'art 4, comma 9 ter, D.lgs 175/2016 e dell'art. 1, comma 891 L 205/2017 con una quota di partecipazione 0,0022% ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 19.02.2018;
- ATES SRL in quanto rientrante nelle finalità di cui all'art. 4, comma 2 lettera d) non prevedendo indici di criticità di cui all'art 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016 con una quota di partecipazione 1,09 % ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26.06.2019;

Dato atto che le seguenti Società risultano già oggetto di procedure di razionalizzazione in quanto poste in liquidazione volontaria:

- Rocca Brivio Srl in liquidazione volontaria – partecipata dall'ente al 20,81% del capitale sociale, come da verbale dell'assemblea dei soci in data 10.04.2015 con contestuale nomina del liquidatore. In data 01.12.2016 con delibera CC n. 52 è stato approvato il relativo Piano di liquidazione, cui è seguita l'approvazione di una risoluzione d'indirizzo con delibera CC n. 74 del 19.11.2019. Visto l'insuccesso, avutosi ad inizio 2020, della pubblicazione di una manifestazione d'interesse volta a creare una Fondazione di partecipazione, i soci hanno deciso di tentare la vendita del complesso monumentale. Nel corso del 2022, la Società è stata amministrata anche nell'ottica di intraprendere delle attività di gestione caratteristica che permettessero di coprire parte dei costi di gestione e conseguentemente evitare di chiedere il finanziamento dei soci. Sentito il liquidatore, l'Assemblea dei Soci ha infatti accolto la proposta di lavoro indirizzata ad assistere la Società Rocca Brivio S.r.l in liquidazione nella prefigurazione di un progetto di riutilizzo degli immobili facenti parte del complesso storico-monumentale di Rocca Brivio, che possa contare sull'attivazione di stakeholders locali e non, interessati a partecipare a vario titolo all'implementazione della strategia di valorizzazione definita, attraverso il recupero architettonico degli immobili oggetto di attenzione e l'insediamento al loro interno di attività e servizi.

Dato altresì atto che le seguenti Società risultano in stato di fallimento:

- Genia Spa in liquidazione – partecipata direttamente dall'ente al 100% è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lodi n 22 del 02.04.2015 con contestuale nomina del curatore, così come le relative società di II° e III° livello, anch'esse dichiarate fallite. Seguono tre proposte di concordato fallimentare, rispettivamente negli anni 2017, 2018, 2020. La procedura fallimentare si trova ora nella sua fase conclusiva, con l'approvazione dell'omologa di concordato con il Decreto n. 31/2021;
- Genia Energia Srl dichiarata in fallimento con sentenza del Tribunale di Lodi



n. 9 del 17.02.2012 e contestuale nomina del curatore;

- Genia Progetti e Lavori Srl in fallimento con sentenza del tribunale di Lodi n. 25 del 22.04.2016 e nomina del curatore;
- Società Gestione Opere Pubbliche SGM Srl in fallimento con sentenza del Tribunale di Lodi n. 24 del 22.04.2016 e nomina del curatore;
- Genia Ambiente Srl in fallimento con sentenza del Tribunale di Lodi n. 56 del 31.07.2015 e nomina del curatore;

Visto l'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

Atteso che la Commissione Pianificazione e Contabilità Economica si è riunita in data 06/12/2023;

Acquisito il parere dell'Organo di revisione espresso ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal Dirigente Affari Generali, così come previsto dall'Art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00 come modificato art. 3 comma 1 lett. b) DL n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

### **DELIBERA**

1. di dare atto che l'Ente non ha previsto azioni di razionalizzazione e che, pertanto, non sussistono obblighi di alienazioni di partecipazioni non conformi alla normativa;
2. di attestare le ragioni di interesse pubblico a fondamento del mantenimento delle partecipazioni dirette detenute dal Comune di San Giuliano Milanese nelle seguenti società:
  - CAP Holding Spa in quanto rientrante nelle finalità di cui all'art.4 comma 2 lettera a) e non prevedendo indici di criticità di cui all'art.20 comma 2 D.lgs 175/2016;
  - Banca Popolare Etica Scpa in applicazione dell'art. 4 comma 9 ter D.lgs 175/2016;
  - ATES Srl in quanto rientrante nelle finalità di cui all'art. 4 comma 2 lettera d) e non prevedendo indici di criticità di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs 175/2016.
3. di approvare la ricognizione delle partecipazioni di tipo societario, direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di San Giuliano Milanese, come risultante dall' Allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di approvare la relazione sulla ricognizione dell'andamento gestionale dei servizi pubblici locali non a rete, prevista dall'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 come risultante dall' Allegato B) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di incaricare l'ufficio competente alla trasmissione della presente deliberazione alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze MEF tramite l'applicativo



COMUNE DI  
San Giuliano Milanese

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

*Partecipazioni ed* alla sezione competente della Corte dei Conti;

6. di incaricare altresì l'ufficio competente alla pubblicazione della relazione riguardante la ricognizione dell'andamento gestionale dei servizi pubblici locali non a rete (Allegato B) nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ed all'invio contestuale ad ANAC tramite apposita piattaforma unica della trasparenza, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 201/2022.



COMUNE DI  
San Giuliano Milanese

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

---

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio  
Tenisi Antonio Rosario

Il Segretario Generale  
Gaeta Anna Lucia